

ALCUNI CENNI CIRCA I RAPPORTI TRA DIRITTO CANONICO E LE FONTI DEL DIRITTO VATICANO

Dott. ALESSIO SARAIS

Vice Prefetto Aggiunto – Dirigente del Servizio Affari Giuridici

Direzione Centrale degli Affari dei Culti

del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana

Sommario:

§1. Il Trattato Lateranense e la nascita dello SCV. §2. Il sistema delle fonti del diritto vaticano. §3. L'applicazione del diritto canonico nello SCV prevista dalla Legge nr. LXXI del 2008. §4. Il confronto con la Legge nr. II del 1929. §5. Le ragioni concettuali. §6. Il fondamento giuridico. §7. Il campo di applicazione. §8. La natura del rinvio. §9. L'individuazione delle fonti canoniche applicabili. §10. Il rapporto tra il diritto canonico e le altre fonti del diritto vaticano. §11. Le materie riservate al diritto canonico. §12. Il diritto canonico, primo criterio interpretativo del diritto vaticano. §13. Brevi note conclusive.

§1. Il Trattato Lateranense e la nascita dello SCV

Come è ben noto il Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede mise fine alla "Questione Romana", sorta quasi sessant'anni prima con la presa di Roma da parte delle truppe sabaude e la *debellatio* dell'antichissimo Stato Pontificio che segnò anche la fine del potere temporale del Romano Pontefice. Sua Santità il Beato PIO IX (R. P. dal 1846 al 1878) definì tale atto come una occupazione "ingiusta, violenta, nulla e invalida" e, pur liberando dal giuramento tutte le truppe pontificie, da quel momento si considerò "prigioniero" del Regno d'Italia¹. I rapporti tra l'allora Regno d'Italia e la Santa Sede vennero quindi regolati unilateralmente da parte italiana con la così detta «*Legge delle Guarentigie*»².

¹ Pio IX, Enciclica «*Respicientes*» del 1° novembre 1870, in *Acta Sanctae Sedis* [= *ASS*] VI (1870-1871), 136-145.

² *Legge del Regno d'Italia per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato*, nr. 214 del 13 maggio 1871. La legge non fu mai accettata dalla

Il Trattato del Laterano venne perciò stipulato espressamente per eliminare ogni ragione di dissidio esistente³ dovuta ai fatti del 1870 e per trovare in modo condiviso tra le Parti una “sistemazione definitiva dei reciproci rapporti” in grado di “assicurare alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto” tale da garantire “l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo”. Proprio allo scopo di riconoscere alla Sede Apostolica l’assoluta e visibile indipendenza⁴ ed evitare ogni possibile indebita ingerenza esterna si è ravvisata la necessità di garantirle una “sovranità indiscutibile anche nel campo internazionale”, attraverso la costituzione dello Stato della Città del Vaticano (= SCV)⁵, riconoscendosi ad essa “la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” sul nuovo Stato⁶. In effetti la Santa Sede aveva sempre continuato a vedersi riconosciuta dalla comunità internazionale una propria soggettività giuridica come organo di vertice della Chiesa cattolica, ma la cessione da parte dello Stato italiano di uno spazio, sia pure di appena quarantaquattro ettari, su cui esercitare una propria sovranità anche territoriale, rappresentava certamente un presupposto per una effettiva garanzia delle esigenze di autonomia e libertà nello svolgimento della missione spirituale che le è propria. Dal testo del Trattato Lateranense è chiarissima la volontà delle Parti di costituire un vero e proprio Stato, sebbene con caratteristiche peculiari che lo rendono certamente un *unicum* nel panorama internazionale⁷; la Città del Vaticano presenta infatti tutti gli elementi necessari all’esistenza di uno Stato, ossia il territorio, il popolo e la sovranità⁸.

Santa Sede, sia perchè imposta unilateralmente, sia perchè non ritenuta assicurare adeguatamente le condizioni di libertà e indipendenza per lo svolgimento della propria missione. Sulla questione, cfr. anche PIO IX, Enciclica «*Ubi nos*» del 15 maggio 1871, in *ASS VI* (1870-1871), 257-263.

³ Premesse, punto 1, del Trattato Lateranense, da cui sono tratte anche le citazioni seguenti.

⁴ Premesse, punto 2, del Trattato Lateranense.

⁵ Per praticità si adotta di seguito la sigla “SCV” univocamente conosciuta a livello internazionale per indicare lo Stato della Città del Vaticano.

⁶ Ancora Premesse, punto 2, e art. 3, comma 1, del Trattato Lateranense.

⁷ Sullo SCV ed il suo ordinamento giuridico rimane fondamentale l’opera del giurista FEDERICO CAMMEO (1872-1939): CAMMEO F., *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932; tale volume è stato recentemente riprodotto in modo anastatico, con una nutrita appendice recante significativi contributi da parte di alcuni tra i più eminenti studiosi (quali DALLA TORRE, BONNET, MARRONE, PICARDI, BONI) ed è stato edito dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2005. Pertanto qui di seguito ci si riferirà a tale edizione anastatica (2005) del CAMMEO che verrà indicata *sic et simpliciter* mediante l’abbreviazione: “CAMMEO”. Relativamente all’attributo della statualità della Città del Vaticano, cfr. CAMMEO, 32-33. Riferimento importante sulla materia è anche CORBELLINI G., *Ius Civitatis Vaticane I. Appunti ad uso interno degli studenti della Pontificia Università Lateranense* (2004), al momento ancora inediti e qui di seguito sempre abbreviati come: “CORBELLINI”.

⁸ Secondo la dottrina giuspubblicistica maggioritaria sono i tre elementi del territorio, del popolo e della sovranità ad essere imprescindibili per l’esistenza di uno Stato; cfr. MARTINES T., *Diritto pubblico*, Milano 1995, 46-5). Alcuni autori, tra cui lo stesso CAMMEO, 60-62, agli elementi suddetti

Come un qualsiasi Stato, fin da subito anche lo SCV ebbe la necessità di darsi un proprio ordinamento giuridico sovrano, capace di disciplinare in maniera autonoma e indipendente le dinamiche di vita sociale che si svolgono al suo interno. Con la stessa entrata in vigore del Trattato Lateranense, il 7 giugno 1929, PIO XI (R. P. dal 1922 al 1939) nella sua qualità di capo dello Stato emanò le prime sei leggi per lo SCV⁹, che rappresentarono l'ossatura fondamentale dell'ordinamento giuridico vaticano¹⁰ che andò poi a svilupparsi nel tempo¹¹.

§2. Il sistema delle fonti del diritto vaticano

L'articolazione delle fonti del diritto oggettivo applicabile era assolutamente essenziale per la configurazione dell'ordinamento giuridico che nasceva con il nuovo Stato. A tale scopo, tra le prime sei leggi vaticane, la L. nr. II era espressamente dedicata appunto alle fonti del diritto dello SCV.

Il sistema ordinamentale ivi delineato è rimasto sostanzialmente immutato, avendo dato in concreto una buona prova della propria funzionalità: tuttavia si è sentita nel tempo la necessità di alcune modifiche e adattamenti per renderlo più funzionale alle esigenze contingenti che si sono via via presentate e al mutato contesto normativo e istituzionale in cui le fonti si inserivano.

Dal 2000 infatti l'ordinamento giuridico vaticano è stato interessato nel suo complesso da un importante processo di riforma, che ha portato alla riscrittura di parte della legislazione emanata nel 1929 all'indomani della costituzione stessa dello Stato. Le esigenze di intervento nascevano dalla presa d'atto della necessità di “dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello SCV”, allo scopo, pertanto, di “renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della

aggiungono anche l'organizzazione ed il fine, che sembrano però piuttosto caratteri conseguenti all'esercizio della sovranità.

⁹ Le prime sei leggi, contrassegnate dai numeri romani ed emanate il 7 giugno 1929 contestualmente all'entrata in vigore del Trattato Lateranense ed alla nascita dello SCV, furono le seguenti: I *Legge fondamentale della Città del Vaticano*; II *Legge sulle fonti del diritto*; III *Legge sulla cittadinanza e il soggiorno*; IV *Legge sull'ordinamento amministrativo*; V *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale*; VI *Legge di pubblica sicurezza*. Tutte tali leggi vennero pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis [= AAS] Suppl.* 1 (1929), 5 ss. Per una sintesi storica sul tema, *ex pluribus*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve sussidio giuridico-canonico, con particolare riferimento al Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 2011, *praesertim* 43-47.

¹⁰ L'espressione è di BONNET P. A., *Le fonti normative e la funzione legislativa nello SCV*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, 229 (2009), 464.

¹¹ Sul tema vedasi la recente monografia di HILGEMAN W., *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine e evoluzione, «Corona Lateranensis»* 54, Città del Vaticano 2012, *passim*.

libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo¹².

La prima riforma di ampio respiro avviene con l'emanazione della nuova legge fondamentale dello SCV, 26 novembre 2000, che abroga e sostituisce integralmente la Legge nr. I del 1929, disciplinando l'assetto istituzionale e l'esercizio dei poteri sovrani da parte degli organi dello Stato¹³. Si è proceduto quindi alla riforma della legge sul governo dello SCV¹⁴.

È sembrato poi opportuno rivedere anche la legge 7 giugno 1929, nr. II, sulle fonti del diritto, la quale, dopo quella fondamentale, è certamente da considerarsi la più importante per lo SCV, dal momento che stabilisce l'articolazione dell'ordinamento giuridico statale. Come già era accaduto per la revisione della legge fondamentale¹⁵, il Romano Pontefice ha nominato una apposita Commissione¹⁶ con l'incarico di predisporre un progetto di articolato legislativo, che è stato poi approvato dal Pontefice e promulgato, divenendo la nuova *Legge sulle fonti del diritto dello SCV*, 1° ottobre 2008, nr. LXXI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009¹⁷.

La nuova legge conferma sostanzialmente lo stesso impianto precedente del 1929, configurando il sistema legale vaticano come un

¹² *Preambolo della Legge fondamentale del 26 novembre 2000*, in *AAS, Suppl.*, 71 (2000), 75-83.

¹³ Sulla nuova *Legge fondamentale dello SCV*, vedasi *ex pluribus* CARDIA C., *La nuova legge fondamentale dello SCV. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001), 311-346.

¹⁴ È stata abrogata la precedente Legge nr. LI del 24 giugno 1969 ed è stata quindi emanata una nuova legge sul governo dello SCV, la L. nr. CCCLXXXIV del 16 luglio 2002, in *AAS, Suppl.*, 73 (2002), 33-49.

¹⁵ Un primo progetto di nuova legge fondamentale venne elaborato dal Governatorato nel 1997, ma non trovò seguito. Due anni dopo venne definita una nuova bozza, a partire dalla quale GIOVANNI PAOLO II dispose, nel gennaio 2000, la nomina di una Commissione *ad hoc* per studiare il progetto proposto ed elaborare un testo da sottoporre alla sua approvazione. La Commissione ha svolto i suoi lavori fino al novembre del 2000. Il Papa, dopo aver ricevuto il progetto su cui ha operato le scelte che ha ritenuto più opportune tra alcune opzioni lasciate aperte, ha quindi approvato il testo legislativo, promulgando la nuova legge fondamentale in data 26 novembre 2000 e disponendone l'entrata in vigore il 22 febbraio 2001.

¹⁶ In considerazione della grande importanza della legge sulle fonti del diritto e per rispondere adeguatamente alla sentita esigenza di una sua revisione, il Presidente del Governatorato propose alla Segreteria di Stato che si procedesse tramite una specifica Commissione, in analogia con quanto avvenuto per la legge fondamentale. Nel marzo del 2007 tale proposta fu accolta e venne quindi istituita la Commissione in oggetto, composta da sette esperti. La Commissione aveva come suo specifico mandato la revisione della legge sulle fonti del diritto applicabile nello SCV, con il fine di elaborare un progetto da sottoporre al Papa. La Commissione ha svolto le sue attività tra aprile 2007 e maggio 2008. Il progetto finale è stato quindi portato all'approvazione da parte del Sommo Pontefice il 22 agosto 2008.

¹⁷ Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008, *Sulle fonti del diritto*, in *AAS, Suppl.*, 79 (2008), 65-70. Per un primo commento su tale legge, ved. HILGEMAN W., *La nuova Legge sulle fonti del Diritto dello Stato della Città del Vaticano. Prime note ed osservazioni*, in *Apollinaris* 83 (2010), 43-84.

ordinamento complesso, in cui convivono una pluralità di fonti legali, alcune di diretta provenienza vaticana, altre mutate da ordinamenti esterni e “recepte” come fonti anche per lo SCV.

In questa prospettiva, l’ordinamento canonico è riconosciuto come “prima fonte normativa” e “primo criterio di riferimento interpretativo” dell’ordinamento giuridico vaticano¹⁸.

Sono poi definite “fonti principali” la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo SCV dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione per lo SCV¹⁹ o da altre autorità alle quali il Papa abbia conferito l’esercizio del potere legislativo.

L’ordinamento giuridico vaticano si conforma inoltre alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da Trattati e altri Accordi di cui la Santa Sede è parte, recependo quindi al proprio interno anche le fonti di diritto internazionale.

Nell’ordinamento giuridico dello Stato confluiscono pure le norme della legislazione italiana²⁰.

Le leggi italiane si applicano nello SCV solo in via suppletiva (nelle materie nelle quali non provvedono già altre fonti) e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana. Il discorso vale tanto per le leggi propriamente dette, quanto per gli altri atti normativi emanati nel sistema delle fonti del diritto italiano.

Ai fini del recepimento vaticano, deve comunque trattarsi di disposizioni che non siano in contrasto con il diritto divino, con i principi generali del diritto canonico e con le previsioni dei Patti Lateranensi e successivi Accordi, sempre che ovviamente risultino applicabili in relazione allo stato di fatto esistente nello SCV.

§3. L’applicazione del diritto canonico nello SCV prevista dalla Legge nr. LXXI del 2008

Come evidenziato, la nuova legge sulle fonti si apre con la specificazione del ruolo del diritto canonico all’interno dell’ordinamento giuridico dello SCV.

L’art. 1, comma 1, stabilisce in proposito: «L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo».

¹⁸ Cfr. art. 1, Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008, in cui sono elencate le fonti del diritto vaticano.

¹⁹ La Pontificia Commissione per lo SCV è composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio: ad essa spetta l’esercizio ordinario del potere legislativo per lo Stato, salvi i casi che il Papa intenda riservare a se stesso o ad altre istanze (cfr. art. 3, legge fondamentale 26 novembre 2000).

²⁰ Cfr. art. 3, legge 1° ottobre 2008, nr. LXXI.

Il diritto canonico dunque, inteso come sistema giuridico della Chiesa cattolica, vige ed è immediatamente applicabile nello SCV. Questo significa che nella Città del Vaticano la legislazione canonica, ove occorra, può ricevere applicazione coattiva, anche tramite l'autorità dello Stato.

Le norme canoniche vigono quindi come norme statuali e sono passibili di coazione, non solo attraverso il sistema canonico, ricorrendo all'inflizione di pene canoniche o ai mezzi di esecuzione previsti dal CIC, ma anche attraverso il sistema giurisdizionale dello Stato e tramite il ricorso alla forza pubblica²¹.

Trattandosi di diritto vigente a tutti gli effetti nello Stato, i tribunali vaticani di foro secolare²² (diversi evidentemente dai tribunali ecclesiastici) sono tenuti ad applicarlo, anche attraverso l'emaneazione di sentenze che, quali provvedimenti coattivi dell'autorità giurisdizionale, sono portate ed eseguite se del caso forzatamente e anche contro una volontà difforme dei destinatari.

Della diretta applicazione del diritto canonico nello Stato discende anche che, su richiesta della competente autorità ecclesiastica, l'autorità statale è tenuta a prestare esecuzione coattiva alle sentenze e alle pronunce giudiziarie del tribunale ecclesiastico, come pure agli altri atti e provvedimenti esecutivi diversi da quelli giudiziari emessi dagli organi ecclesiastici in applicazione del diritto canonico²³.

Questo fenomeno non può essere visto, come si è verificato storicamente in altri Stati, come una semplice assistenza temporale del "braccio secolare" alle sentenze ecclesiastiche: si tratta piuttosto di una esecuzione naturale e normale dei provvedimenti che discende dal ruolo assunto dal diritto canonico nell'ordinamento vaticano.

§4. Il confronto con la Legge nr. II del 1929

Anche la Legge nr. II del 1929 si apriva con la definizione del rapporto tra il sistema canonico ed il sistema delle fonti vaticane, stabilendo che dovevano considerarsi "fonti principali" del diritto oggettivo nello SCV il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche²⁴. Tale rimando, sebbene

²¹ Cfr. CORBELLINI, 141.

²² Si parla in questo senso di "foro secolare", intendendosi i tribunali dello Stato, che hanno competenza tanto in materia civile che penale, per distinguerlo dal "foro ecclesiastico", inteso invece come tribunale della Chiesa. Gli organi giudiziari dello SCV sono il Giudice Unico, il Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice, come previsto dall'ordinamento giudiziario vaticano, approvato con legge 21 novembre 1987, nr. CXIX, in *AAS, Suppl.*, 58 (1987), 45-50.

²³ Cfr. ancora CORBELLINI, 142.

²⁴ Cfr. art. 1, lettera a), legge 7 giugno 1929, nr. II. Il riferimento al Codice era ovviamente da intendersi nel 1929 al Codice allora vigente, vale a dire quello piano-benedettino promulgato da Benedetto XV nel 1917.

fatto alle fonti più importanti e di fatto maggiormente applicate, non esauriva la totalità delle disposizioni canoniche: al di là del tenore letterale della norma, è stato ritenuto in via interpretativa che a costituire fonti per lo SCV non fossero solo il *Codex* e le Costituzioni, ma la totalità della normativa canonica, anche contenuta eventualmente in fonti diverse²⁵. Già un autorevole studioso come il Cammeo sosteneva che fin da subito nello SCV era da considerarsi applicabile e vigente il diritto canonico “nella sua interezza”²⁶.

Oggi, il richiamo al diritto canonico come prima fonte normativa dell’ordinamento giuridico vaticano non è più riferito a testi specifici quali il Codice o le Costituzioni Apostoliche, come era nel testo normativo precedente, ma è fatto riguardo all’ordinamento canonico in generale. E’ dunque l’intero sistema giuridico della Chiesa che viene espressamente “recepito” nella nuova legge²⁷. La legge del 2008 conferma quindi esplicitamente quanto già dedotto in via interpretativa sotto la vigenza della normativa del 1929: il riferimento al diritto canonico considerato nel suo complesso rappresenta semplicemente un adeguamento letterale del testo normativo alla prassi applicativa precedente²⁸.

Il sistema canonico nel suo complesso, a cui fa riferimento oggi la legge sulle fonti, si è tra l’altro reso più articolato in ragione della dualità di Codici oggi vigenti e della pluralità di fonti di produzione normativa canonica. Al Codice di diritto canonico del 1917 è infatti oggi succeduto il nuovo *Codex Iuris Canonici*²⁹ del 1983 (= CIC) promulgato da GIOVANNI PAOLO II (R. P. dal 1978 al 2005, proclamato beato nel 2011), a cui poi è andato aggiungersi il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 (= CCEO), sempre promulgato dallo stesso Pontefice³⁰.

Non è da dubitare che anche il Codice orientale, *in materiis suis*, sia fonte applicabile nello SCV: è la stessa formulazione ampia utilizzata oggi

²⁵ Cfr. CORBELLINI, 140, che cita tra gli altri le lettere apostoliche e gli statuti delle persone giuridiche aventi sede nello SCV come esempi di normativa canonica che esula dal Codice e dalle Costituzioni e che pure si applicava nello SCV già sotto la vigenza della legge sulle fonti del 1929.

²⁶ Cfr. CAMMEO, 200.

²⁷ Così ARRIETA J. I., *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae* 21 (2009), 234.

²⁸ Cfr. GIANFREDA A., *La legge sulle fonti dello SCV del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 17 (2009), 372-373, dove parla di novità solo letterale che in realtà riproduce ciò che per via interpretativa si desumeva già dal dettato della legge del 1929.

²⁹ Il Codice di diritto canonico vigente è stato promulgato il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il successivo 27 novembre: si applica alla sola Chiesa latina (cfr. can. 1 CIC).

³⁰ Il Codice delle Chiese orientali (CCEO) è stato promulgato il 18 ottobre 1990, entrando in vigore dal 1° ottobre 1991 e costituisce il Codice comune a tutte le Chiese Orientali cattoliche *sui iuris*; tra i molti, ved.: FÜRST C. G., s.v. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano*, Roma 2000, 163-166; CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Diritto Comune (ius commune) e Diritto Particolare (ius particulare)*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano*, Roma 2000, 238-239.

dalla legge a far ritenere compresa nel richiamo al diritto canonico non solo la legge comune della Chiesa latina, ma anche il Codice per le Chiese orientali, come pure qualsiasi altra disposizione canonica³¹.

La nuova legge sulle fonti del diritto (L. nr. LXII/2008), ha inoltre previsto che l'ordinamento canonico sia da considerare anche il "primo criterio di riferimento interpretativo" dell'ordinamento giuridico dello SCV, con una specificazione ulteriore che non era contemplata nella legislazione del 1929.

§5. Le ragioni concettuali

L'applicazione del diritto canonico nel suo complesso come diritto vigente dello Stato è certamente una peculiarità unica dello SCV. Le ragioni di questa situazione sono da ricercarsi nel rapporto specialissimo esistente tra SCV e Santa Sede, connotato da un'unione organica e indissolubile che pone lo Stato in posizione funzionale alle esigenze della Sede Apostolica e del suo organo di vertice, il Romano Pontefice, che è anche capo dello Stato. Va tenuto presente infatti come il diritto canonico sia a rigore anche per lo SCV una fonte eteronoma, proveniente *ab extra* da un ordinamento diverso da quello propriamente statale vaticano. Il diritto canonico è infatti il diritto della Chiesa cattolica, la quale non coincide evidentemente con lo SCV. Pur tuttavia la Chiesa è sì organizzazione diversa da quella statale, ma non può dirsi estranea in termini sostanziali allo Stato, dal momento che l'organo di vertice è appunto lo stesso per l'ordinamento giuridico canonico e per quello statale vaticano.

La struttura statale è configurata dal Trattato Lateranense in termini funzionali e ancillari rispetto alle esigenze di tutela dell'indipendenza delle attività svolte dalla Sede Apostolica nella sua missione a servizio della Chiesa universale. Questa assoluta peculiarità dello SCV ne connota ogni aspetto della sua organizzazione e del suo funzionamento. La vigenza del diritto della Chiesa nello Stato, il cui sovrano è lo stesso capo della Chiesa e la cui funzione esclusiva è quella di assicurare la tutela dell'indipendenza della Santa Sede, è del tutto connaturale alla sua stessa configurazione³². È stato sostenuto a questo

³¹ Così SERRANO RUIZ J. M., *Un evento importante per l'ordinamento giuridico dello SCV: in vigore la nuova legge sulle fonti del diritto*, sull'*Osservatore Romano*, 31 dicembre 2008. In questo senso anche ARRIETA J. I., *L'ordinamento giuridico e il governo dello SCV. Studio introduttivo*, Venezia 2006, 46, ove l'A. afferma che appare necessario ammettere l'incidenza nello SCV del CCEO: pur mancando un esplicito riferimento al diritto canonico orientale nella legge sulle fonti, sembra difficile per questo Autore restringere al solo Codice latino il richiamo dell'art. 1 della legge nr. LXXI e negare al diritto orientale la condizione di fonte canonica.

³² In proposito si è parlato di "ruolo coesistente" del diritto canonico nell'ordinamento giuridico vaticano, così GIANFREDA A., *La legge*, op. cit., 371.

proposito che senza l'applicazione del diritto canonico lo SCV non sarebbe più quello che deve essere e cambierebbe la sua stessa natura³³. Parte della dottrina si spinge anche più avanti affermando che la legislazione canonica è formalmente assunta come diritto positivo dello Stato non in virtù di un particolare rinvio, ma piuttosto a seguito di un rapporto che è ben più intimo e ben più organico di quello tra due qualsiasi altri ordinamenti giuridici: si verificherebbe piuttosto una vera necessità intrinseca ed obiettiva, insita nella stessa natura giuridica dello Stato, che diversamente non potrebbe più sussistere, almeno per come è stato creato e configurato³⁴.

In sostanza, il ruolo dell'ordinamento canonico nel sistema delle fonti del diritto vaticano rappresenta un'ulteriore peculiarità dello SCV rispetto al quale la Chiesa – da cui il diritto canonico proviene – non è estranea, né sotto un profilo sostanziale, in quanto lo Stato recepisce l'insegnamento del Magistero sui rapporti tra potestà civile e potestà ecclesiastica, né sotto il profilo formale, in quanto l'organo di vertice delle due entità coincide nel Romano Pontefice³⁵. La vigenza del diritto canonico nello SCV si ritiene quindi derivante non solo dall'indissolubile unione reale tra lo Stato e la Santa Sede³⁶, ma è anche considerata conseguenza dell'applicazione dell'insegnamento della Chiesa circa i rapporti tra la compagine statale e quella ecclesiale, come pure del principio della confessionarietà dello SCV³⁷. Non vi è dubbio infatti che in uno Stato confessionale, in cui la religione cattolica è l'unica riconosciuta – si potrebbe dire connaturalmente e coesenzialmente – dall'autorità statale, non può non tenersi conto del Magistero della Chiesa.

L'insegnamento tradizionale della Chiesa sui rapporti tra autorità civile e autorità ecclesiastica è quello secondo cui si tratta di due poteri distinti ordinati al benessere della società: lo Stato si deve occupare delle realtà temporali, mentre alla Chiesa spetta la competenza sulle materie spirituali e su quelle miste³⁸.

³³ Così CORBELLINI, 124.

³⁴ Così D'AVACK P. A., *Vaticano e Santa Sede*, Bologna 1994, 44.

³⁵ Cfr. CAMMEO, 173.

³⁶ Sul rapporto tra SCV e Santa Sede, *ex pluribus*: JEMOLO A. C., *Carattere dello SCV*, in *Rivista di Diritto Internazionale* 31 (1929), 193-209 e SCHULZ W., *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico*, in *Apollinaris* 51 (1978), 661-674.

³⁷ Cfr. ancora CAMMEO, 173.

³⁸ Sul Magistero della Chiesa in tema di rapporti con l'autorità dello Stato cfr. da ultimo i documenti del Concilio Vaticano II, in particolare la Cost. «*Gaudium et Spes*» nr. 76. Ma già LEONE XIII (R. P. dal 1878 al 1903) aveva così sintetizzato la posizione del Magistero: «Il governo dell'umana famiglia Dio lo volle ripartito tra due potestà, che sono la ecclesiastica e la civile, l'una delle quali sovrintendesse alle cose divine, l'altra alle terrene. Ambedue sono supreme, ciascuna nel suo ordine; hanno ambedue i propri limiti entro cui mantenersi, segnati dalla natura e dal fine prossimo di ciascuna: quindi intorno ad esse viene a descriversi come una sfera, entro la quale ciascuna dispone con

Ne discende che nello SCV le materie spirituali e quelle miste sono regolate direttamente dalla normativa ecclesiastica, secondo quanto previsto appunto dallo stesso insegnamento della Chiesa, e tale disciplina ha immediata efficacia anche per l'ordinamento statale.

§6. Il fondamento giuridico

Le considerazioni fin qui riportate non vanno tuttavia eccessivamente enfatizzate: se è vero infatti che innegabili ragioni di principio giustificano la vigenza del diritto canonico nell'ordinamento statale vaticano, è tuttavia pure vero che la concreta applicazione del diritto della Chiesa da parte dello Stato discende dalla disposizione positiva dell'art. 1 della nuova legge delle fonti che – in senso analogo a quanto già contenuto nella precedente legge del 1929 – prevede espressamente che il diritto canonico sia fonte del diritto applicabile all'interno del sistema giuridico dello SCV. È una scelta sovrana del legislatore statale, suggerita da evidenti ragioni di opportunità, ma si potrebbe sostenere che non si tratti di una necessità assoluta.

Se anche l'ordinamento statale vaticano non prevedesse in termini espressi il diritto canonico tra le sue fonti, la conseguenza non sarebbe che esso non troverebbe applicazione nello SCV, quanto piuttosto che la sua vigenza (e la sua eventuale esecuzione coattiva) sarebbe limitata al solo ambito ecclesiastico, senza interessare direttamente le autorità e gli organi dello Stato. Non sembra che una situazione di questo genere – sebbene poco opportuna da un punto di vista pratico – sarebbe tuttavia in grado di snaturare l'essenza stessa dello SCV. Né tanto meno l'applicazione del diritto canonico come fonte del diritto dello Stato potrebbe derivare da una concezione metagiuridica dell'ordinamento vaticano, ove la vigenza in ambito statale delle norme canoniche sarebbe una necessità connaturale alla sua stessa essenza.

Appare invece più congruo sostenere che la vigenza del diritto canonico nello SCV derivi dall'efficacia stessa che la norma canonica ha in sé – che comporta, nelle materie considerate, la sua applicazione in tutto l'orbe cattolico, SCV compreso – e che invece la sua espressa collocazione all'interno delle fonti statuali e la sua conseguente applicazione da parte degli organi amministrativi e dei tribunali di foro secolare dello Stato rappresentino un elemento ulteriore, frutto di una precisa volontà del legislatore vaticano in questo senso.

diritto proprio» (Lettera Enciclica «*Immortale Dei*» del 1° novembre 1885, in *Leonis XIII P. M. Acta*, V, 1885, 127-128).

Non a caso la legge si esprime in termini espliciti nel contemplare il diritto canonico tra le fonti del diritto del sistema giuridico dello SCV: la sua vigenza come diritto dello Stato non appare allora come conseguenza necessaria della stessa configurazione istituzionale statutale, né esso rappresenta per sé una fonte di applicazione diretta, che prescinderebbe da qualsiasi forma di rinvio.

È opportuno infatti sul piano teorico non sovrapporre il profilo canonico a quello statutale: il diritto canonico infatti vige certamente anche nello SCV in ambito ecclesiastico e va applicato dal tribunale ecclesiastico i cui provvedimenti sono portati ad esecuzione secondo le forme canoniche. Lo stesso diritto canonico vige però nello SCV anche a livello di fonte del diritto dello Stato, si applica nei tribunali secolari e se del caso viene portato ad esecuzione coattiva da parte degli organi statuali: questa condizioni non deriva al diritto canonico *ex sese*, ma da un'espressa previsione normativa in questo senso contenuta in una norma vaticana.

Il fondamento giuridico positivo dell'applicazione del diritto canonico nello SCV non solo in ambito ecclesiastico, ma anche in foro secolare, si trova quindi nel rinvio operato dall'art. 1 della legge sulle fonti.

Mutuando in certo qual modo una terminologia canonistica – in analogia a quanto avviene nei casi in cui il diritto canonico rinvia alle norme civili nelle materie temporali e le “canonizza” recependole all'interno dello stesso sistema canonico³⁹ – si può affermare che nello SCV le fonti canoniche sono “vaticanizzate” a seguito del rinvio ad esse fatto da parte del legislatore vaticano.

Ma è nella sovranità dello Stato operare questa scelta e recepire con una norma all'interno del proprio ordinamento giuridico fonti provenienti da un ordinamento diverso.

§7. Il campo di applicazione

Secondo quanto chiarito dalla formulazione della nuova legge sulle fonti, come già pure era pacifico per via interpretativa durante la vigenza della precedente legge del 1929, come detto, il rinvio che l'ordinamento giuridico dello SCV fa alla normativa canonica è riferito all'intero diritto canonico e non è limitato solo ad alcune fonti interne ad esso, né ad alcune sue parti specifiche.

Negli ordinamenti giuridici di diversi Stati, specie in quelli in cui i rapporti tra l'autorità statutale e la Chiesa sono disciplinati in forma

³⁹ Cfr. can. 22 CIC secondo cui le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti.

concordataria⁴⁰, sono presenti specifiche forme di rinvio della legge civile a quella canonica: si pensi ad esempio alla forma della celebrazione del matrimonio così detto concordatario in Italia, regolata appunto dalla disciplina canonica e non dalla legge dello Stato⁴¹. Nei casi in cui questo è previsto, si tratta tuttavia pur sempre di un rinvio al diritto canonico operato in materie molto circoscritte, con un ambito di estensione del tutto secondario e marginale rispetto al diritto civile dello Stato.

Assolutamente diverso è il caso della vigenza del diritto canonico nello SCV: non è infatti dichiarata applicabile come diritto dello Stato una parte o un'altra del sistema canonico relativo ad una materia specifica o a singole fattispecie, ad opera di singole norme di rinvio, ma piuttosto l'intero ordinamento canonico nella sua interezza è vigente nello SCV in seguito alla previsione generale della legge sulle fonti. In sostanza in altri Stati esso è applicabile ed applicato nella misura della sua convenienza *per materiam* secondo una valutazione soggettiva fatta di volta in volta dal legislatore; nello SCV invece esso è applicato dall'autorità dello Stato sempre e comunque, in tutta la sua estensione, per la completa ricezione di esso all'interno dell'ordinamento giuridico operata dalla legge vaticana.

Ovviamente, sebbene il recepimento sia esteso all'ordinamento canonico nella sua interezza, perchè la norma canonica sia concretamente applicabile nello SCV occorre che esistano le condizioni di fatto per cui essa possa trovare effettiva operatività.

Anche se il legislatore non lo dice espressamente, resta evidente in termini logici come le norme canoniche sono recepite nel sistema vaticano, sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nello SCV, risultino ivi applicabili⁴²: non avrebbe tra l'altro nessuna utilità pratica all'interno del sistema la vigenza di una norma inapplicabile qualora mancasse di fatto, in

⁴⁰ Con il nome di "Concordato" si intende l'accordo bilaterale tra uno Stato e la Chiesa cattolica, che va a disciplinare i reciproci rapporti. In merito, *ex pluribus*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico concordatario*, «Studia et Documenta. Academia Historico-Iuridico-Theologica "Petrus Tocanel"» 6, Serafica, Roman (Romania), 34 ss. In Italia il Concordato venne stipulato nel 1929 (nell'ambito dei "Patti Lateranensi"), recepito nella Costituzione nel 1948 e successivamente modificato mediante l'Accordo del 1984; sul tema, *ex pluribus*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Brevi riflessioni sul significato del Concordato in Italia*, in ŠMID M. e VASIL' C. (a cura di), *Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive* (Atti del colloquio internazionale, Roma 12-13 dicembre 2001), «Atti e Documenti» 13, Città del Vaticano 2003, 189-193.

⁴¹ Il matrimonio concordatario è regolato dalla legge canonica per quanto riguarda i profili dell'atto e dalla legge italiana per quanto riguarda i profili del rapporto; per una panoramica sul tema, *ex pluribus*, ved.: FINOCCHIARO F., *Diritto Ecclesiastico*, Bologna 2009¹⁰, 457-507; DALLA TORRE G., *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino 2007³, 149-184.

⁴² È la formula prevista dall'art. 3 della legge nr. LXXI del 2008 come ultimo limite anche alla recezione delle fonti del diritto italiano nel sistema ordinamentale vaticano.

una realtà limitata e peculiare come lo SCV, la fattispecie regolata in termini astratti dalla legge⁴³.

L'ambito di estensione del diritto canonico è per definizione quello relativo alle materie spirituali e alle materie miste che presentano una qualche connessione con le spirituali⁴⁴. Il diritto canonico non si occupa delle materie temporali, lasciate alla disciplina secolare degli Stati attraverso opportune forme di rinvio. Sotto questo aspetto, la normativa canonica assume un rilievo particolare nello SCV non tanto quando viene a disciplinare materie spirituali (di cui tendenzialmente le legislazioni statuali si disinteressano), quanto piuttosto quando tratta di materie miste che in alcuni casi, per i riflessi che possono avere nella vita economica e sociale, sono normate anche dalle legislazioni civili degli Stati e talvolta anche in termini di contrasto con la disciplina canonica (si pensi ad esempio alle disposizioni testamentarie civili e alla regolamentazione canonica sulle cause pie): un simile contrasto non è neppure concettualmente configurabile nel sistema delle fonti dello SCV, ove è direttamente applicabile la norma canonica come legge dello Stato.

§8. La natura del rinvio

Merita qualche considerazione la natura del rinvio che la legge vaticana effettua verso il diritto canonico. Il legislatore vaticano, nel recepirlo quale prima fonte e primo criterio interpretativo, fa riferimento infatti al diritto canonico così come vigente nell'ordinamento canonico.

Si tratta quindi di un rinvio di carattere dinamico, che tiene conto dell'evoluzione che la norma canonica ha all'interno del sistema giuridico da cui promana, nel senso che la norma canonica ha vigore e trova applicazione nel sistema legale vaticano solo se e nella misura in cui essa è effettivamente vigente nel sistema canonico.

Va sottolineata la diversa natura di questo tipo di rinvio al diritto canonico rispetto a quello che la stessa legge vaticana fa quando si tratta di recepire le norme dell'ordinamento italiano: salvo ipotesi particolari infatti le fonti del diritto italiano sono "vaticanizzate" e recepite nello SCV nella forma statica che esse presentano al momento del recepimento, risultando

⁴³ A questo proposito CORBELLINI, 124, nota nr. 16, fa alcuni esempi di norme che non possono trovare applicazione, perchè non si presentano di fatto nello SCV le situazioni regolate dal diritto canonico, citando la disciplina sulle diocesi, le province e le regioni ecclesiastiche, i metropolitani, le conferenze episcopali e in generale tutte le norme che riguardano le strutture ecclesiastiche in quanto tali. Cfr. anche ARRIETA J. I., *La nuova legge*, op. cit., 234, ove afferma che il diritto canonico nello SCV è applicato in ogni caso concreto nella misura e nel modo in cui detto sistema giuridico affermi la sua vigenza giuridica nella concreta situazione considerata.

⁴⁴ Cfr. can. 1401 CIC.

pertanto del tutto ininfluenti le vicende successive che eventualmente le possano coinvolgere nell'ordinamento di provenienza.

Un esempio in questo senso è dato dal codice civile italiano, recepito nel sistema legale vaticano – attraverso il rinvio statico contenuto nell'art. 4 della legge sulle fonti – così come vigente al 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore della legge stessa: il testo viene così “cristallizzato” al momento del recepimento nell'ordinamento vaticano, e sono del tutto irrilevanti eventuali modifiche che intervengano al codice da parte italiana; viceversa sul testo originariamente proveniente dall'ordinamento italiano, in quanto “vaticanizzato”, può intervenire a pieno titolo il legislatore dello SCV⁴⁵.

Per il diritto canonico invece il rinvio operato dal sistema vaticano è, come detto, di carattere dinamico o flessibile: non una singola normativa o singole materie recepite nel testo fissato al momento del recepimento, ma l'intero ordinamento canonico nella sua effettiva vigenza è automaticamente parte del diritto vaticano applicabile.

Nello SCV si applica dunque come diritto dello Stato il diritto canonico effettivamente vigente nel sistema canonico.

Le vicende di innovazione, modificazione o abrogazione interne al sistema canonico si riflettono direttamente e automaticamente nel diritto applicabile nello SCV.

In questo senso appare quasi pleonastico sottolineare come è lo stesso ordinamento canonico a disciplinare al suo interno le proprie dinamiche di trasformazione, che tuttavia assumono rilevanza anche ai fini del recepimento e dell'effettiva vigenza della norma canonica nel sistema legale vaticano⁴⁶.

È stato, infine, rilevato da parte della dottrina come l'applicazione del diritto canonico incontra anche nello SCV un limite, per così dire naturale: trattandosi infatti del diritto della Chiesa cattolica, in quanto tale, si rivolge direttamente solo ai suoi membri, e pertanto, almeno nella sua

⁴⁵ Un esempio forse ancora più indicativo della natura statica del rinvio fatto dal legislatore vaticano ad una fonte esterna è quello contenuto nell'art. 7 della Legge nr. LXXI del 2008, che in materia penale recepisce nello SCV il codice penale italiano, ma non quello effettivamente vigente in Italia, quanto piuttosto il così detto Codice ZANARDELLI, promulgato nel Regno d'Italia nel 1889, così come modificato e integrato dal legislatore vaticano (si pensi ad esempio alla corposa novella introdotta al codice da ultimo dalla Legge 30 dicembre 2010, nr. CXXVII, in materia di illeciti finanziari, modificata ancora con la successiva legge 24 aprile 2012, nr. CLXVI).

⁴⁶ In questo senso cfr. anche CORBELLINI, 124 ove afferma che il diritto canonico vigente nello SCV non è solo quello che era vigente al momento della creazione dello Stato, ma quello che è stato successivamente emanato o sarà emanato nel futuro: quindi quello vigente nell'ordinamento canonico al tempo della sua applicazione nello SCV.

configurazione meramente ecclesiastica, trova applicazione immediata solo nei confronti dei battezzati⁴⁷.

Al di là della questione concettuale, di fatto si può certo convenire che è assai improbabile che all'interno di uno Stato, la cui essenza è data dal carattere funzionale nei confronti della Sede Apostolica, si trovi ad operare un non battezzato che sia quindi esente dall'applicazione della normativa canonica.

§9. L'individuazione delle fonti canoniche applicabili

Come fin qui rilevato, il diritto canonico è cogente nello SCV in tutta la sua estensione, sempre che sia di fatto applicabile, secondo la sua effettiva vigenza determinata all'interno dell'ordinamento giuridico di provenienza.

Per verificare quali siano le norme canoniche vigenti, che automaticamente trovano applicazione anche come fonti del diritto dello SCV, bisogna allora rifarsi ai criteri e alle modalità stabilite all'interno dell'ordinamento canonico.

Già si è detto come la legge sulle fonti del 1929 prevedeva espressamente un riferimento solo al Codice e alle Costituzioni Apostoliche, ma già fin da allora l'indirizzo interpretativo seguito fu quello di estendere il rinvio all'intero sistema delle fonti canoniche, come ora è previsto espressamente nel testo della nuova legge.

Le fonti di produzione canoniche sono evidentemente disciplinate dall'ordinamento canonico: il sistema ordinamentale vaticano si limita a recepire al suo interno quanto prodotto secondo i procedimenti normativi canonici, senza avere alcun tipo di competenza nella materia.

Il diritto canonico – come tale applicato direttamente nello SCV dalle autorità dello Stato – è naturalmente emanato, modificato o abrogato dal legislatore canonico, secondo le modalità previste dallo stesso ordinamento canonico⁴⁸. Non è da escludere però che il Romano Pontefice, legislatore supremo per entrambi gli ordinamenti canonico e statale, possa, nella sua qualità di capo dello Stato, porre una norma che disciplini in termini peculiari per lo SCV un aspetto già regolato dal diritto canonico. Analoga potestà si può ritenere abbia anche una legge vaticana emanata

⁴⁷ Cfr. ARRIETA J. I., *La nuova legge*, op. cit., 234, nota nr. 12. Secondo l'Autore la vigenza del diritto canonico nello SCV comporta il limite corrispondente al fatto che rappresenta anzitutto una legislazione religiosa che primariamente tiene conto delle posizioni giuridiche dei battezzati e solo indirettamente di quelle di altre persone. In proposito è opportuno ricordare che il can. 11 CIC prevede che alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti.

⁴⁸ Cfr. in particolare il can. 20 CIC.

dalla Pontificia Commissione per lo SCV (che detiene l'ordinario esercizio della potestà legislativa) o da altra autorità a ciò delegata dal Pontefice⁴⁹. Il concetto sostanziale è che una norma vaticana non può intervenire direttamente sul diritto canonico, non avendone la competenza, ma ben può disciplinare in termini differenti per lo SCV una materia oggetto di previsione canonica.

La vigenza del diritto canonico – e quindi la sua applicazione nello SCV – secondo la stessa disciplina canonica può essere derogata anche per desuetudine o consuetudine contraria, a norma dei cann. 23-28 del CIC.

§10. Il rapporto tra il diritto canonico e le altre fonti del diritto vaticano

Il legislatore, con una certa enfasi, definisce l'ordinamento canonico “prima fonte normativa” del sistema giuridico dello SCV. Sulla scorta di questa indicazione, una parte della dottrina parla di “natura principale e primaria” dell'ordinamento della Chiesa all'interno del sistema delle fonti del diritto dello SCV⁵⁰. Questa affermazione è valida in termini generali, ma ha bisogno tuttavia di qualche precisazione per essere correttamente intesa.

L'art. 1 della Legge nr. LXII infatti è rubricato “fonti principali del diritto” e contiene l'indicazione del riconoscimento del diritto canonico come fonte per lo SCV (comma 1), la previsione delle fonti proprie dello Stato (commi 2 e 3) e la conformazione dell'ordinamento vaticano al diritto internazionale (comma 4). Se dalla rubrica dell'articolo si può affermare in senso lato che sia il diritto canonico, sia il diritto proprio dello SCV, sia il diritto internazionale sono “fonti principali” dell'ordinamento vaticano, tuttavia sarebbe meglio ritenere che una tale espressione vada utilizzata in senso stretto solo per qualificare le fonti interne che il legislatore dello SCV pone da se stesso, senza recepirle da altri ordinamenti esterni. Alla luce di questa considerazione, il diritto canonico può essere definito “fonte principale” del sistema giuridico vaticano solo in senso lato, in quanto non rientra tra le fonti espressamente emanate per lo SCV dal legislatore vaticano.

Allo stesso modo sembra più conveniente intendere in termini di principio e non in senso stretto il “carattere primario” attribuito al diritto canonico nel sistema legale vaticano, in quanto la definizione dei livelli gerarchici tra le fonti statuali compete alla legislazione dello SCV e non viene mutuata automaticamente dal sistema canonico.

Se l'espressione “carattere primario” fosse da riferirsi infatti alla tipologia di fonte normativa gerarchicamente prevalente rispetto alle altre,

⁴⁹ Cfr. CORBELLINI, 142.

⁵⁰ L'espressione è di GIANFREDA A., *La legge*, op. cit., 370.

sarebbe forse più congruo associarla alle norme vaticane autonome, “proprie” e “primarie” in quanto poste specificamente dal legislatore vaticano per lo SCV, che, per il loro carattere di specialità, dovrebbero essere idonee a trovare comunque applicazione a preferenza di altre fonti eventualmente concorrenti.

In termini concreti, va considerato tuttavia come il diritto canonico regola materie spirituali e materie miste e pertanto appare difficile che in pratica si determinino specifici ambiti di sovrapposizione con le norme emanate propriamente per lo SCV, ma ove ciò dovesse avvenire sarebbe da considerare prevalente quanto disposto dalla norma vaticana propria. D'altronde, il diritto canonico ha vigenza nello SCV, considerata la peculiare natura di tale Stato, ogniqualvolta questo sia effettivamente possibile ed il legislatore vaticano non abbia disposto diversamente⁵¹.

Non sembra pertanto del tutto coerente attribuire aprioristicamente al diritto canonico, in virtù del carattere della preminenza di cui parla la legge, un valore gerarchico superiore alle fonti vaticane proprie⁵².

Nel sistema delle fonti vaticane si verifica invece che lo SCV, in virtù di una propria autodeterminazione sovrana, si è dato un sistema giuridico coerente e completo in cui sono compresenti una serie articolata di fonti del diritto, anche di provenienza esterna. Il diritto emanato specificamente per lo SCV rappresenta la normativa speciale e come tale è da ritenersi che vada applicata in termini prevalenti rispetto a qualsiasi altra tipologia di fonte normativa, diritto canonico compreso. Come già sottolineato, se infatti la norma vaticana non è autorizzata a produrre legittimamente diritto per l'ordinamento canonico, essa ben potrebbe tuttavia intervenire per il solo ambito vaticano anche su materie già regolamentate, anche in termini parzialmente difformi, dalla legislazione canonica.

Il diritto canonico è invece da considerarsi prevalente, anche nel senso di gerarchia delle fonti, in riferimento alle altre tipologie di fonti eteronome recepite nell'ordinamento vaticano, quali sono ad esempio le leggi italiane, che infatti trovano applicazione solo in termini suppletivi, quando manca una disciplina (anche canonica) che regoli la fattispecie.

L'affermazione del valore del diritto canonico all'interno dell'ordinamento giuridico vaticano come “fonte principale e prevalente ad

⁵¹ Cfr. BONNET P. A., *Le fonti*, op. cit., 481-482.

⁵² In senso diverso D'AVACK P. A., *Vaticano e Santa Sede*, op. cit., 178-179. Secondo l'Autore la “legislazione religiosa” (*sic*) è formalmente assunta come diritto positivo dello Stato “prima e sopra le sue altre leggi” e, come tale, informa il contenuto di tutta l'attività legislativa statale e ne fissa i limiti definitivi e inderogabili.

ogni altra fonte del diritto⁵³ si comprende meglio se riferita non al diritto canonico nel suo complesso, ma solo al diritto divino.

Come noto, all'interno del diritto canonico è possibile operare una partizione tra il diritto umano posto dal legislatore e mutevole secondo le contingenze, ed il diritto divino, manifestato nell'ordine della creazione o contenuto nella rivelazione, eterno ed immutabile. Secondo il costante Magistero della Chiesa, questo ultimo è il riferimento e la legge suprema per ogni norma umana, il paradigma imm modificabile per qualsiasi ordinamento statale. In questo senso lo SCV, per il suo carattere confessionale e per essere connaturalmente in sintonia con il Magistero ecclesiastico, trova effettivamente un limite alla sua autodeterminazione legislativa nelle previsioni del diritto divino, considerato immediatamente e per se stesso vigente nell'ordinamento dello Stato e quindi parametro insuperabile per lo stesso legislatore umano, fosse esso anche il Romano Pontefice in persona⁵⁴. Il diritto divino è riconosciuto e recepito – e non potrebbe essere diversamente – nell'ordinamento canonico e nell'intero ordinamento vaticano *in toto e per eminentiam*⁵⁵.

§11. Le materie riservate al diritto canonico

Vi sono alcuni settori puntualmente individuati, riservati dalla legge vaticana alle fonti canoniche. In queste materie, per esplicita disposizione del legislatore dello SCV l'unica fonte del diritto abilitata a regolamentare le fattispecie prese in considerazione è quella di provenienza canonica: l'applicazione del diritto canonico in questi casi preclude la possibilità di azione di altre fonti normative, in particolare non può trovare applicazione il diritto italiano recepito in termini solo suppletivi nell'ordinamento giuridico vaticano⁵⁶.

Già la Legge nr. II del 1929 individuava specifiche materie riservate alla normativa canonica. Una indicazione in questo senso è rimasta anche all'interno della nuova legge sulle fonti del 2008. Il valore di una simile previsione deriva, da un punto di vista concettuale, dal peculiare rilievo che il diritto canonico riveste all'interno del sistema giuridico dello SCV, per lo strettissimo ad inscindibile rapporto che lega da una parte la Chiesa cattolica

⁵³ L'espressione è ancora di D'AVACK P. A., *Vaticano e Santa Sede*, op. cit., 179.

⁵⁴ Cfr. BONNET P. A., *Le fonti*, op. cit., 468-469. Il BONNET in verità adotta una classificazione differente, intendendo l'espressione "diritto ecclesiale" come riferita all'intera economia giuridica della Chiesa, nella sua componente così divina, come umana, mentre con la locuzione "diritto canonico" si riferisce alla sola parte umana di quella medesima economia.

⁵⁵ Cfr. SERRANO RUIZ J. M., *Un evento*, op. cit. *supra* alla nota nr. 31.

⁵⁶ Cfr. GIANFREDA A., *La legge*, op. cit., 372: le materie riservate sono definite da tale Autore quei settori giuridici che pur se regolamentati anche dal diritto secolare sono sottoposti, per esplicita disposizione normativa, alla disciplina canonica.

e l'esigenza di tutelare l'indipendenza della sua missione attraverso la Sede Apostolica e dall'altra l'esistenza stessa dello SCV. Da un punto di vista pratico, la riserva riguarda materie che trovano nella disciplina canonica una regolamentazione precisa e puntuale, la cui applicazione risulta evidentemente più congrua ed opportuna rispetto a quella prevista da altre fonti. A ben guardare si tratta di materie miste, per la disciplina delle quali solitamente gli altri Stati pongono una propria specifica legislazione. Nello SCV invece, considerato anche il profilo confessionale dello Stato ed il legame con la Chiesa cattolica di cui si è detto, si ritiene prevalente l'aspetto che connette queste fattispecie al carattere spirituale, da cui consegue la prevalenza data all'applicazione del diritto della Chiesa.

In concreto, le materie riservate dalla legge vaticana alla disciplina canonica sono le seguenti:

- a) la capacità di agire per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli istituti di vita consacrata religiosi e delle società di vita apostolica che siano cittadini vaticani⁵⁷;
- b) il matrimonio⁵⁸;
- c) la prescrizione dei beni ecclesiastici⁵⁹;
- d) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle cause pie⁶⁰;
- e) le forme da osservare nei giudizi per il giuramento delle parti, dei testimoni e dei periti⁶¹.

Le materie sono sostanzialmente le stesse che già la legge del 1929 riservava alle fonti canoniche⁶². Riguardo alla capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei cittadini vaticani che siano chierici o religiosi, si è ritenuto opportuno che essa venisse regolata dalla legge canonica, tenendo conto di quanto

⁵⁷ Cfr. art. 4, lettera b), Legge nr. LXI del 1° ottobre 2008. In materia di cittadinanza vaticana da ultimo la Legge nr. III del 7 giugno 1929 è stata sostituita dalla Legge nr. CXXXI del 22 febbraio 2011, in *AAS, Suppl.*, 82 (2011), 1-7. Sull'argomento, mi si consenta il rimando ad una mia recente e specifica monografia: SARAI A., *La cittadinanza vaticana*, Città del Vaticano 2012; e sempre sul tema anche ved. CORBELLINI G. e HILGEMAN W., *La nuova Legge vaticana sulla Cittadinanza, la Residenza e l'Accesso. Prima lettura degli articoli e relativo commento*, in *Apollinaris* 84 (2011), 149-181.

⁵⁸ Cfr. art. 4, lettera c), Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008.

⁵⁹ Cfr. art. 4, lettera e), Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008: in particolare è prescritto che la relativa fattispecie sia regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 CIC, osservandosi inoltre il can. 76, §. 2, dello stesso CIC.

⁶⁰ Cfr. art. 4, lettera f), Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008: in questo caso è prevista l'applicazione dei cann. 1299-1300 e 1308-1310 CIC.

⁶¹ Cfr. art. 10, comma 2, Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008, che prescrive l'osservanza delle forme dei tribunali ecclesiastici, quindi previste dal diritto canonico.

⁶² Cfr. art. 11, lettere b), c), e) ed f), Legge nr. II del 7 giugno 1929. In queste materie il legislatore vaticano del 1929 ha previsto la riserva per il diritto canonico anche in conseguenza del fatto che le norme del codice civile italiano allora vigenti non erano del tutto compatibili con la dottrina della Chiesa, quando non apertamente in contrasto.

previsto dall'art. 9, comma 3, del Trattato Lateranense e anche in considerazione della completezza e dell'eshaustività che sotto questo aspetto la disciplina canonica presenta.

Ai fini della legge applicabile, sembra in questo caso trovare prevalenza un criterio personale: infatti per disciplinare una stessa materia (la capacità di agire) la normativa di riferimento è diversa a seconda del soggetto passivo a cui la norma stessa si riferisce. Se si tratta di un chierico o di un religioso trova applicazione la normativa canonica, che non si applica invece nei confronti di un fedele laico⁶³. La nuova legge del 2008 nella riserva canonica ha aggiunto il riferimento ai membri delle società di vita apostolica, previste dai cann. 731 ss. CIC.

Riguardo al matrimonio, la riserva che rinvia alla legislazione canonica appare più che giustificata, trattandosi di un sacramento. D'altronde anche la legislazione civile di molti Stati, tra cui anche l'Italia, rinvia alla disciplina del diritto canonico alcuni aspetti della regolamentazione della materia quando si tratta di matrimonio celebrato in forma religiosa.

Allo stesso modo per i beni ecclesiastici si è ritenuto opportuno prevedere che la materia fosse riservata al diritto canonico, per quel che riguarda la prescrizione: il rimando indica anche quale disciplina canonica sia applicabile, facendo menzione dei cann. 197-199 e 1268-1270 CIC e prevedendosi l'osservanza anche del can. 76§2 dello stesso CIC. L'applicazione della normativa canonica in materia rende più rigorosi i requisiti formali e temporali necessari per maturare la prescrizione, a tutela della destinazione specifica d'uso dei beni ecclesiastici e della loro legittima proprietà.

Quanto alle donazioni e ai lasciti per causa di morte a favore delle cause pie, essi sono riservati alla regolamentazione dei cann. 1299-1300 e 1308-1310 CIC a garanzia della peculiare specificità di queste fattispecie che non trovano corrispondenza adeguata al di fuori delle previsioni del diritto canonico. Le norme canoniche tutelano in particolare la volontà di chi compie la donazione ed il lascito in maniera assai più rigorosa di quanto non avvenga in campo civile, attraverso una maggiore attenzione all'effettiva esecuzione delle disposizioni del disponente.

La riserva di fonte canonica relativa alle forme da osservarsi nei giudizi per il giuramento delle parti, dei testimoni e dei periti e di altri soggetti coinvolti nella vicenda processuale è diretta conseguenza del fatto

⁶³ Il riferimento al "laico" va qui inteso opportunamente in senso ampio, come non-chierico o non-religioso, essendo ben possibile, come noto, che anche un laico sia membro di un istituto religioso (cfr. cann. 573-574 CIC).

che la legge vaticana prevede in questi casi che la prestazione del giuramento debba effettuarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici, regolati evidentemente dalle norme canoniche.

A queste materie espressamente riservate, ne vanno aggiunte alcune altre che, in quanto miste e connesse alle spirituali, trovano comunque la propria fonte di riferimento nella normativa canonica, anche oltre una espressa riserva. In particolare si possono indicare le materie seguenti⁶⁴:

- a) associazioni di fedeli (cann. 298-329 CIC);
- b) strumenti di comunicazione sociale e libri (cann. 822-832 CIC);
- c) *res sacræ*, beni ecclesiastici, pie fondazioni (cann. 1284-1310 CIC).

§12. Il diritto canonico, primo criterio interpretativo del diritto vaticano

L'ideale illuministico del giudice mero esecutore della volontà del legislatore⁶⁵ è ormai considerato un'utopia. Prescindere dalla considerazione che l'interpretazione delle disposizioni del diritto può essere molteplice e necessita quindi di specifici criteri logici e normativi, significa fare astrazione dalla realtà. Per questo gli ordinamenti giuridici tendono a fornire essi stessi una serie di regole e di criteri insieme logici e normativi per guidare ed orientare in un senso il più possibile univoco l'attività ermeneutica degli interpreti.

Secondo le previsioni della nuova legge sulle fonti del diritto, l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico il "primo criterio di riferimento interpretativo". Il legislatore vaticano ha stabilito positivamente che i criteri per l'interpretazione delle fonti normative vaticane – di tutte, non solo di quelle canoniche – siano quelli propri del diritto canonico.

Quindi l'intero ordinamento giuridico vaticano e la pluralità eterogenea di fonti che in esso confluiscono devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici canonici: per espressa scelta del legislatore vaticano, è il diritto canonico a dare le regole ermeneutiche per leggere e interpretare tutto il sistema normativo dello SCV.

Questa indicazione è oggi esplicita nel testo dalla Legge nr. LXXI del 2008, ma alla stessa conclusione si giungeva sotto la vigenza delle Legge

⁶⁴ Per l'elenco delle materie cfr. CORBELLINI, 141. Già il CAMMEO, dopo aver rilevato come il diritto canonico sia una fonte che disciplina un gruppo di materie ben determinato, quelle spirituali o connesse con le spirituali o miste che formano oggetto delle leggi ecclesiastiche, evidenzia come lo stesso diritto canonico abbia nello SCV una efficacia speciale, quando disciplina materie che negli altri Stati sono in tutto o in parte regolate dal diritto laico: in questo ultimo caso le norme di diritto canonico sono particolarmente importanti, perchè esse si applicano invece di quelle della legislazione italiana, che ha vigore nello SCV solo in via suppletiva; cfr. CAMMEO, 200.

⁶⁵ Come asseriva il MONTESQUIEU: «Les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi» (MONTESQUIEU, *De l'esprit des Lois*, 1748, libro XI, cap. VI).

nr. II del 1929, che pure taceva sul punto: si argomentava nel senso che una disciplina legale sui criteri ermeneutici mancava nella normativa vaticana propria, mentre era presente nel Codice di diritto canonico e nella legislazione italiana, poiché la legge italiana poteva trovare applicazione solo in termini suppletivi, la disciplina canonica doveva avere la prevalenza⁶⁶.

Il fatto che il diritto canonico, ai sensi dell'art. 1 della Legge nr. LXXI del 2008, debba essere considerato il primo criterio di riferimento interpretativo dell'ordinamento dello SCV attribuisce al sistema canonistico una fondamentale funzione di unificazione e di coordinamento della complessa pluralità di fonti normative applicabili nello SCV: tutte infatti trovano un fattore comune nell'unicità dei criteri con i quali devono essere lette e interpretate, che sono sempre quelli canonici⁶⁷.

È stato acutamente rilevato che per l'ordinamento statale vaticano, com'è stato in un certo senso quasi ovvio affidare alla Chiesa la disciplina delle *res mixtae*, è stato allo stesso modo del tutto naturale lasciare l'ermeneutica delle proprie disposizioni ai criteri del diritto ecclesiale⁶⁸.

Alle materie riservate al diritto canonico espressamente previste dall'art. 4 della nuova legge sulle fonti, se ne viene quindi ad aggiungere in concreto un'altra assai importante e trasversale a tutte, qual è appunto l'interpretazione.

L'assoggettamento dell'interpretazione di tutte le fonti del sistema legale alle regole ermeneutiche poste dal diritto canonico costituisce una assoluta peculiarità del sistema giuridico dello SCV.

Questa scelta dell'ordinamento vaticano si pone tra l'altro in termini di controtendenza rispetto ai principi cui fanno riferimento altri sistemi giuridici in tema di rinvio: la regola generalmente accolta a livello internazionale è infatti quella per cui le norme esterne, che entrano in un sistema legale da un altro ordinamento a seguito di rinvio, debbano essere interpretate secondo i criteri ermeneutici dell'ordinamento di provenienza⁶⁹.

Nel caso dello SCV invece ciò avviene solo per le norme canoniche, che si interpretano secondo quanto previsto dal loro originario ordinamento, mentre per tutte le altre, comprese quelle di diretta produzione interna, i

⁶⁶ Cfr. CORBELLINI, 127. Sulla stessa posizione anche CIPROTTI P., *Annotazioni di diritto privato vaticano*, Roma 1938, 26; il CIPROTTI, ancora sotto la vigenza della legge sulle fonti del 1929, affermava che il diritto canonico avesse valore nello SCV anche come fonte interpretativa.

⁶⁷ Cfr. BONNET P. A., *Le fonti*, op. cit., 484, che definisce i profili spirituali e materiali "funzionalmente connessi" nell'ambito di un unico criterio di riferimento interpretativo rappresentato dal diritto ecclesiale.

⁶⁸ Così ancora BONNET P. A., *Le fonti*, op. cit., 488.

⁶⁹ Cfr. ARRIETA J. I., *La nuova legge*, op. cit., 234. Sul principio generalmente seguito per cui in caso di rinvio i criteri interpretativi vanno ricercati nell'ordinamento di provenienza della norma, cfr. MOSCONI F., *Diritto internazionale privato e processuale*, Torino 1997, 127.

canoni ermeneutici non sono quelli loro propri, ma quelli eteronomi del diritto canonico.

I criteri di interpretazione canonici – validi quindi anche per il diritto vaticano – sono pertanto da considerarsi quelli previsti nei cann. 16-18 CIC.

§13. Brevi note conclusive

Il rapporto particolarissimo che si configura tra il diritto canonico ed il sistema delle fonti del diritto vaticano si può adeguatamente comprendere solo tenendo conto del binomio inseparabile che lega lo SCV con la Chiesa cattolica e i suoi organi di governo centrale.

Lo SCV, fin dal suo momento costitutivo con il Trattato Lateranense, trova il suo carattere di riferimento ontologico e la sua stessa ragione di esistere nel servizio che svolge a vantaggio della Sede Apostolica, per assicurare al Romano Pontefice e alla Chiesa la garanzia di libertà e indipendenza nello svolgimento della propria missione spirituale nel mondo.

Lo Stato quindi nella sua stessa configurazione istituzionale assume una connotazione specifica determinata dalla mancanza di fini politici propri e dal fatto di non esaurire in se stesso la propria funzione.

Si può affermare che, come lo SCV è funzionalizzato all'esercizio della sovrana indipendenza degli organi di vertice della Chiesa cattolica, allo stesso modo l'ordinamento giuridico vaticano – rappresentando un aspetto determinante che coinvolge l'esercizio della sovranità – partecipa del carattere funzionale che lo Stato assume, come strumento a garanzia delle attività della Santa Sede⁷⁰.

L'ordinamento giuridico è anzi l'espressione privilegiata in cui si manifesta l'autodeterminazione e l'indipendenza statale.

Ma come allora lo SCV non persegue fini propri e si determina in termini esclusivi quale struttura servente e funzionale alle attività della Santa Sede, così il suo ordinamento – espressione della sua sovranità – recepisce al suo interno quale “prima fonte” e “primo criterio di riferimento interpretativo” il diritto della Chiesa. È quindi lo SCV, che esiste al servizio della Chiesa e dei suoi organi di governo centrali, che nella sua sovranità assume l'ordinamento della Chiesa stessa quale proprio ordinamento giuridico. Evidentemente ciò può avvenire solo in parte, dato che, nonostante lo stretto rapporto, le due realtà non si identificano. Da questa considerazione discendono due conseguenze.

⁷⁰ Cfr. SCHULZ W., s.v. *Città del Vaticano*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. III (Torino 1989), 110. L'Autore spiega il rapporto funzionale tra la Santa Sede e lo SCV come autentico servizio che lo Stato presta alla Sede Apostolica, riconoscendone il compito peculiare per il bene della Chiesa universale.

La prima è che il diritto canonico non può comunque bastare da solo a regolamentare la vita dello SCV. Non a caso esso è la prima fonte normativa, ma non certo l'unica, in quanto invece va ad inserirsi in un articolato sistema legale in cui, accanto alle norme poste specificamente dal legislatore vaticano, confluiscono una serie di fonti esterne recepite da altri sistemi (ordinamento internazionale e ordinamento italiano).

La seconda conseguenza, all'inverso, è che non tutte le norme canoniche possono comunque trovare concreta applicazione nello Stato. Ciò innanzi tutto perchè tutto il diritto canonico si configura, almeno tendenzialmente, come diritto personale, che si applica ai battezzati ovunque essi si trovino, mentre il diritto statale, per definizione, è un diritto territoriale che vige all'interno dei confini dello Stato.

Nonostante il richiamo generalizzato, non può pertanto trovare applicazione in blocco nello SCV *sic et simpliciter* l'intera regolamentazione canonica, posta per la Chiesa cattolica: tutto deve essere adattato alle condizioni di fatto e alle situazioni concretamente presenti nella Città del Vaticano.

Certamente, come già sottolineato, il diritto canonico assume un aspetto di peculiare rilievo nell'ordinamento vaticano per quanto riguarda la regolamentazione delle *res mixtae*, che non sono prettamente spirituali ma hanno con esse profili di connessione, e che di solito gli Stati tendono a disciplinare attraverso una propria legislazione secolare, talvolta anche in contrasto con quella canonica. Un simile contrasto non può porsi nemmeno concettualmente nel diritto vaticano in cui la norma canonica, in quanto "vaticanizzata" e recepita dall'ordinamento, non solo sotto questo aspetto non concorre con altre fonti statuali, ma diventa essa stessa unica fonte atta a disciplinare la fattispecie.

Se la più significativa peculiarità dello SCV, legata alla sua stessa essenza, è quella di porsi in termini funzionali all'esercizio della libertà della Santa Sede, la sua più concreta espressione è quella di prevedere al suo interno il diritto canonico come proprio diritto statale. Evidentemente, come si è cercato di chiarire, questo concetto va correttamente inteso. Il diritto canonico, in quanto diritto della Chiesa, trova applicazione ovunque, in tutto l'orbe cattolico, quindi certamente anche all'interno dello SCV, e questo per forza propria, senza bisogno di alcun recepimento da parte dell'ordinamento vaticano.

La particolarità di essere considerato, a seguito di una scelta espressa del legislatore vaticano, anche come diritto dello Stato assume specifico rilievo da una parte per il fatto che le autorità dello SCV sono tenute ad osservarlo ad anche i tribunali "secolari" vaticani sono chiamati ad applicarlo, dall'altra perchè i provvedimenti esecutivi emessi legittimamente

in forma canonica, e quindi anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici, possono essere portati ad esecuzione anche attraverso il ricorso all'autorità pubblica statale.

Altro carattere del tutto esclusivo dello SCV è certamente quello per cui il diritto canonico costituisce la chiave di lettura e di sintesi di tutto l'ordinamento giuridico statale, nella pluralità di fonti di cui esso si compone: l'ermeneutica del diritto vaticano nel suo complesso si compie attraverso i criteri normativi posti dal sistema canonico, "primo criterio di riferimento interpretativo" dell'ordinamento dello SCV.

Considerata la strettissima relazione che i due ordinamenti canonico e statale assumono nello SCV, capita talvolta che i confini tra l'uno e l'altro nella definizione di singole fattispecie concrete possa essere piuttosto mobile.

Un esempio in cui la normativa statale "cede" di fronte alla disciplina canonica è quello delle materie riservate che, a seguito di una valutazione di convenienza e opportunità da parte della legge vaticana, sono sottratte ad altre fonti (che pure si potrebbero rinvenire facilmente all'interno del sistema, anche attraverso il rimando alla legislazione civile italiana) ad assoggettate unicamente alla normativa canonica⁷¹.

Un esempio all'inverso, a favore del sistema giuridico prettamente vaticano, si può rinvenire oggi nel *motu proprio* di BENEDETTO XVI che sottopone alla disciplina penale vaticana (e alla relativa giurisdizione dei tribunali secolari statuali) i Dicasteri della Curia Romana e gli organismi della Santa Sede, per quanto riguarda la materia della prevenzione e del contrasto degli illeciti finanziari⁷².

Il punto più alto di sintesi tra il diritto dello SCV ed il diritto canonico resta certamente il supremo legislatore che è in entrambi casi il Romano Pontefice, capo della Chiesa e sovrano dello Stato.

ALESSIO SARAIS

⁷¹ Cfr. art. 4, Legge nr. LXXI del 1° ottobre 2008.

⁷² Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, 30 dicembre 2010.